



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2117

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 7 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, per la copertura del canone di locazione per immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore e modifiche ai Criteri approvati con D.G.P. n. 1974/2020, ai Criteri approvati con D.G.P. n. 1684/2020, al "Bando Qualità in Trentino - Settore Commercio e Servizi" approvato con D.G.P. n. 1622/2020, ai Criteri approvati con D.G.P. n. 1911/2012 e ss.mm. e ai Criteri approvati con D.G.P. n. 1301/2020.

Il giorno **14 Dicembre 2020** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in seguito prorogato come da ultimo con decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 al 31 gennaio 2021.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state emanate una serie di disposizioni volte a contrastare la diffusione del virus sull'intero territorio nazionale, tra cui la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle esplicitamente autorizzate a operare. Analogamente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato varie ordinanze necessarie per arginare l'epidemia sul territorio provinciale.

Le diverse misure di contenimento del virus COVID-19, adottate a livello provinciale e nazionale, ma anche da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, hanno avuto un impatto immediato e negativo sulle attività economiche, in particolare sulle piccole e medie imprese, comportando anche un importante calo di fatturato.

In risposta a questa situazione emergenziale è intervenuta la Commissione europea, la quale con propria Comunicazione del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. ha introdotto il regime "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework) prevedendo, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), delle misure temporanee di aiuto sotto forme diverse.

A livello nazionale sono state adottate varie misure a sostegno dell'economia, per fronteggiare la situazione di crisi. Tra queste, sono stati emanati il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio), il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 e il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Sono stati previsti altresì a livello provinciale, una serie di interventi a favore delle attività economiche, volti a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria e promuovere la ripresa economica del Trentino.

In particolare con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state emanate le prime misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a cui sono seguite delle ulteriori misure introdotte con legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6.

Al riguardo, l'articolo 7 della citata l.p. 3/2020 prevede un contributo a favore dei locatori di immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali o professionali o del terzo settore, sospese dai provvedimenti statali volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto e che hanno rinunciato ai canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile o maggio 2020. Il contributo è previsto altresì agli imprenditori che hanno rinunciato al corrispettivo per l'affitto di azienda. Il comma 3 del citato articolo prevede inoltre la possibilità di concedere il contributo anche nel caso di attività non sospese che hanno comunque subito significative diminuzioni di attività in ragione della crisi economica dovuta alla situazione di emergenza in atto.

Al fine di dar seguito alle disposizioni sopra riferite, si propone di definire i criteri per individuare gli aspetti necessari all'attuazione dell'art. 7 della l.p. n. 3/2020, così come individuati all'allegato A, del quale si propone l'approvazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si precisa che i contributi sono concessi alle imprese in regime Temporary Framework, ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni. L'applicazione del regime Temporary Framework è tuttavia subordinata alla decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea della proroga del regime quadro nazionale, prevista dal Disegno di Legge di Bilancio (A.C. 2790-bis). In mancanza di tale autorizzazione sarà applicato il regime de minimis.

L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti Criteri.

Al fabbisogno derivante dalla concessione dei citati contributi, quantificato in euro 1 milione, si fa fronte con le risorse stanziare sul capitolo 612807 per l'anno 2021.

Con il presente provvedimento si ritiene, inoltre, di procedere all'assegnazione all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) delle risorse stanziare a tal fine sul bilancio provinciale, disciplinando nel contempo le modalità di erogazione all'Agenzia stessa. Le domande di agevolazione sono accolte nel limite delle risorse disponibili sul bilancio di APIAE, tenuto conto di tale assegnazione.

Al fine di favorire la digitalizzazione e la semplificazione della procedura la Provincia metterà a disposizione apposita piattaforma informatica da utilizzarsi, a cura dei soggetti richiedenti il contributo e/o loro delegati, per l'invio delle domande di contributo in oggetto.

Con il presente provvedimento si propone inoltre di apportare alcune modifiche tecniche, di precisazione e chiarimento, ai "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 5 della l.p. 3/2020" approvati con D.G.P. n. 1974/2020, ai "Criteri e modalità di cui all'articolo 6 della l.p. 3/2020" approvati con D.G.P. n. 1684/2020 e al "Bando qualità in Trentino - Settore Commercio e Servizi" approvato con D.G.P. n. 1622/2020, anche per consentire una corretta applicazione degli stessi in linea con il contesto economico provinciale.

Nello specifico, con riferimento ai Criteri approvati con D.G.P. n. 1974/2020 si propone la seguente modifica:

- inserimento al punto 3.1 lettera c) dopo le parole "5 milioni" del seguente periodo " , oppure per i codici ATECO 79.11 e 79.12 un volume di attività, riferito all'attività oggetto del contributo, su base annua, maggiore di euro 12.000,00;".

Per quanto attiene ai Criteri approvati con D.G.P. n. 1684/2020 si propongono le seguenti modifiche:

- inserimento al punto 3.1 al termine del secondo periodo della lettera a), del seguente periodo "La predetta data è da intendersi riferita ai soggetti coinvolti oppure ai soggetti economici preesistenti, nel caso dopo la data dell'1 febbraio 2018 siano intervenute operazioni di trasferimento totale o parziale dell'azienda, trasformazione , fusione o scissione societaria;";
- sostituzione al punto 3.1 della lettera c) con la seguente "c. i soggetti coinvolti nell'operazione di aggregazione, a decorrere dall'1 febbraio 2018, non devono essere considerati fra loro collegati o controllati, ai sensi dell'articolo 2359 del C.C.. Ai fini della predetta qualificazione di controllo o

collegamento si considerano anche le partecipazioni indirette, per interposta persona e/o società fiduciaria e/o trust. In ogni caso, anche per finalità antispesulative, sempre a decorrere dall'1 febbraio 2018, i soggetti coinvolti nell'operazione di aggregazione non devono essere imprese individuali di coniugi, parenti e affini entro il primo grado degli imprenditori delle altre imprese coinvolte nell'operazione ovvero di uno o più soci delle società di persone coinvolte ovvero, ancora, di uno o più soci – aventi una partecipazione pari o superiore al 20% - delle società di capitali coinvolte, anche nel caso in cui uno dei coniugi, parenti e affini sia a propria volta socio di una società di persone o di una società di capitali con una partecipazione pari o superiore al 20%. Quanto previsto nel precedente periodo si applica anche nel caso in cui la proprietà o le partecipazioni, nelle percentuali anzidette, siano riferite alla medesima persona fisica;”.

Relativamente al “Bando Qualità in Trentino - Settore Commercio e Servizi” approvato con D.G.P. n. 1622/2020 si propongono le seguenti modifiche integrative:

- al punto 2.1 dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera “m bis) 93.13 Palestre”
- al punto 3, comma 1, lettera a), le parole “anche attraverso acquisizione con ristrutturazione” sono sostituite dalle parole “anche attraverso acquisizione con eventuale ristrutturazione, nonché acquisizione dell’immobile già in utilizzo.”;
- al punto 4.3.1, comma 1, dopo l’ultimo alinea è aggiunto il seguente alinea: “i locali di deposito o magazzino non direttamente collegati agli spazi dove si svolge l’attività prevista dal presente bando”
- al punto 10.1, comma 1, lettera a.1 dopo le parole “beni immobili” sono aggiunte le parole “ad eccezione dei plateatici”;
- al punto 10.1, comma 1, lettere a.2 dopo le parole “beni mobili” sono aggiunte le parole “e plateatici”;
- al punto 10.1, comma 1, lettere a.3 dopo le parole “beni mobili” sono aggiunte le parole “e plateatici”.

Inoltre, con riferimento alla deliberazione di Giunta provinciale n. 844 del 19 giugno 2020 relativa a “Modalità semplificate di rendicontazione e di pagamento delle agevolazioni già concesse”, con esclusivo riferimento agli investimenti fissi di cui ai “Criteri e modalità per l’applicazione della legge - aiuti per investimenti fissi - legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 del 7 settembre 2012 e ss.mm., appare opportuno estendere la possibilità di rilasciare l’attestazione di verifica ai C.A.T. - H.U.B. - società di Servizi controllate da un’Associazione di Categoria, come peraltro già previsto dalle disposizioni relative ai contributi in compensazione fiscale di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 804 del 11 giugno 2020. Si propone pertanto la seguente modifica direttamente ai predetti Criteri degli investimenti fissi, come modificati e integrati dalla predetta deliberazione n. 844/2020:

- al punto 8.3.2, comma 1, lettera a.1, dei “Criteri e modalità per l’applicazione della legge - aiuti per investimenti fissi - legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 del 7 settembre 2012 e ss.mm., dopo le parole “attestazione di verifica di un professionista iscritto all’Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali,” sono aggiunte le seguenti parole “o di un C.A.T. - H.U.B. - società di Servizi controllate da un’Associazione di Categoria,”;

Infine, con riferimenti ai “Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all’articolo 41 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6” approvati con D.G.P. n. 1301/2020, si propone di prevedere la revoca parziale del contributo per l’importo non spettante qualora l’operatore economico segnali di aver inserito in domanda di contributo valori per i quali si determina un contributo maggiore di quello effettivamente spettante. Si precisa che si procederà alla revoca parziale della parte di contributo non spettante, solamente nel caso in cui il beneficiario segnali entro la data del 30 aprile 2021 di trovarsi nella situazione appena descritta.

Vista la particolare situazione di urgenza e in considerazione della finalità che si pone l'intervento, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- vista la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento, contenente i "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 7 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Contributi a copertura del canone di locazione per immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore";
- visto il decreto legislativo 118/2011 allegato 4/2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 i "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 7 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Contributi a copertura del canone di locazione per immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre che, i contributi di cui al punto 1), sono concessi alle imprese in regime Temporary Framework ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni. L'applicazione del regime Temporary Framework è subordinata alla decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea della proroga del regime quadro nazionale, prevista dal Disegno di Legge di Bilancio (A.C. 2790-bis). In mancanza di tale autorizzazione sarà applicato il regime de minimis;
3. di individuare l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria e la concessione dei contributi di cui al precedente punto 1) ivi comprese le verifiche successive;

4. di definire in euro 1.000.000,00 le risorse complessivamente disponibili per la misura di cui al punto 1);
5. di assegnare ad APIAE, per la misura di cui al precedente punto 1), la somma di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2021, impegnando le risorse sul capitolo 612807 dell'esercizio finanziario 2021;
6. di stabilire che per far fronte alle esigenze di cassa dell'APIAE la Provincia mette a disposizione i fondi necessari sulla base di fabbisogni di cassa, accreditandoli sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia presso il tesoriere della Provincia, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 di data 5 giugno 2009;
7. di stabilire che i contributi di cui al punto 1) saranno concessi ed erogati da parte della struttura provinciale competente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, raccolte attraverso apposita piattaforma informatica che sarà resa disponibile dalla Provincia, e nei limiti delle risorse destinate all'intervento come indicato al precedente punto 4);
8. di demandare a successiva determinazione dirigenziale della struttura competente l'adozione della modulistica/fac simile, sulla base della quale sarà predisposto, nella piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia, il modulo di domanda online da utilizzare per richiedere il contributo di cui al punto 1);
9. di modificare i "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 5 della l.p. 3/2020" approvati con D.G.P. 1974/2020, come segue:
 - inserimento al punto 3.1 lettera c) dopo le parole "5 milioni" del seguente periodo " , oppure per i codici ATECO 79.11 e 79.12 un volume di attività, riferito all'attività oggetto del contributo, su base annua, maggiore di euro 12.000,00;";
10. di modificare i "Criteri e modalità di cui all'articolo 6 della l.p. 3/2020" approvati con D.G.P. 1684/2020, come segue:
 - inserimento al punto 3.1 al termine del secondo periodo della lettera a), del seguente periodo "La predetta data è da intendersi riferita ai soggetti coinvolti oppure ai soggetti economici preesistenti, nel caso dopo la data dell'1 febbraio 2018 siano intervenute operazioni di trasferimento totale o parziale dell'azienda, trasformazione , fusione o scissione societaria;";
 - sostituzione al punto 3.1 della lettera c) con la seguente "c. i soggetti coinvolti nell'operazione di aggregazione, a decorrere dall'1 febbraio 2018, non devono essere considerati fra loro collegati o controllati, ai sensi dell'articolo 2359 del C.C.. Ai fini della predetta qualificazione di controllo o collegamento si considerano anche le partecipazioni indirette, per interposta persona e/o società fiduciaria e/o trust. In ogni caso, anche per finalità antispeculative, sempre a decorrere dall'1 febbraio 2018, i soggetti coinvolti nell'operazione di aggregazione non devono essere imprese individuali di coniugi, parenti e affini entro il primo grado degli imprenditori delle altre imprese coinvolte nell'operazione ovvero di uno o più soci delle società di persone coinvolte ovvero, ancora, di uno o più soci – aventi una partecipazione pari o superiore al 20% - delle società di capitali coinvolte, anche nel caso in cui uno dei coniugi, parenti e affini sia a propria volta socio di una società di persone o di una società di capitali con una partecipazione pari o superiore al 20%. Quanto previsto nel precedente periodo si applica anche nel caso in cui la proprietà o le partecipazioni, nelle percentuali anzidette, siano riferite alla medesima persona fisica;";
11. di modificare il "Bando Qualità in Trentino - Settore Commercio e Servizi" approvato con D.G.P. n. 1622/2020 come segue:

- al punto 2.1 dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera “m bis) 93.13 Palestre”;
 - al punto 3, comma 1, lettera a), le parole “anche attraverso acquisizione con ristrutturazione” sono sostituite dalle parole “anche attraverso acquisizione con eventuale ristrutturazione, nonché acquisizione dell’immobile già in utilizzo.”;
 - al punto 4.3.1, comma 1, dopo l’ultimo alinea è aggiunto il seguente alinea: “i locali di deposito o magazzino non direttamente collegati agli spazi dove si svolge l’attività prevista dal presente bando”;
 - al punto 10.1, comma 1, lettera a.1 dopo le parole “beni immobili” sono aggiunte le parole “ad eccezione dei plateatici”;
 - al punto 10.1, comma 1, lettere a.2 dopo le parole “beni mobili” sono aggiunte le parole “e plateatici”;
 - al punto 10.1, comma 1, lettere a.3 dopo le parole “beni mobili” sono aggiunte le parole “e plateatici”;
12. di dare atto che le modifiche di cui al punto 11, primo - secondo - quarto - quinto - sesto alinea, si applicano anche alle domande già presentate in quanto più favorevoli;
13. di modificare i “Criteri e modalità per l’applicazione della legge - aiuti per investimenti fissi - legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 del 7 settembre 2012 e ss.mm., in particolare come da ultimo integrati e modificati con la deliberazione n. 844 del 19 giugno 2020 relativa a “Modalità semplificate di rendicontazione e di pagamento delle agevolazioni già concesse”, come di seguito esposto:
- al punto 8.3.2, comma 1, lettera a.1, dopo le parole “attestazione di verifica di un professionista iscritto all’Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali,” sono aggiunte le seguenti parole “o di un C.A.T. - H.U.B. - società di Servizi controllate da un’Associazione di Categoria,”;
14. di prevedere, con riferimento ed in deroga ai “Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all’articolo 41 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6” approvati con D.G.P. n. 1301/2020, la revoca parziale del contributo per l’importo non spettante qualora l’operatore economico segnali, entro la data del 30 aprile 2021, di aver inserito in domanda di contributo valori per i quali si determina un contributo maggiore di quello effettivamente spettante;
15. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 09:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

ALLEGATO A



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**CONTRIBUTI A COPERTURA DEL CANONE DI LOCAZIONE PER
IMMOBILI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, COMMERCIALI, PROFESSIONALI O DEL TERZO
SETTORE.**

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI
CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 13 MAGGIO
2020.**

**Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3
«Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente
variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli
esercizi finanziari 2020-2022»**

1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 In attuazione dell'articolo 7 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e s.m.i., recante "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022", le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore dei proprietari di immobili locati destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore che hanno rinunciato anche parzialmente ai canoni dei mesi di marzo, aprile o maggio 2020, nonché agli imprenditori che nel medesimo periodo hanno rinunciato al corrispettivo per l'affitto di azienda, aiutando così indirettamente le attività economiche attive che stavano subendo conseguenze per i provvedimenti statali volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria.

1.2 Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri, a fondo perduto, sono finalizzati a ristorare parzialmente i locatori che hanno subito danni economici per il mancato pagamento degli affitti.

1.3 I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi, entro e non oltre il 30 giugno 2020. Essi sono concessi alle imprese (secondo la definizione prevista dal punto 2 dei presenti Criteri) in applicazione del regime Temporary Framework, ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni. L'applicazione del regime Temporary Framework è subordinata alla decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea della proroga del regime quadro nazionale, prevista dal Disegno di Legge di Bilancio (A.C. 2790-bis). In mancanza di tale autorizzazione sarà applicato il regime de minimis.

2. DEFINIZIONI

2.1 Vengono di seguito fornite le seguenti definizioni:

- a. "Locatore": parte contrattuale, impresa o altro soggetto ad esclusione delle imprese agricole, che si obbliga a concedere in locazione e far godere un immobile, o imprenditore che concede in affitto l'azienda o un ramo d'azienda, che comprende l'utilizzo di un immobile, per un dato tempo verso un determinato corrispettivo denominato canone ad un soggetto terzo chiamato "operatore economico locatario".
- b. "Operatore economico locatario": soggetti che, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, esercitano, al momento di presentazione della domanda, attività di impresa commerciale, ovvero attività di lavoro autonomo. Sono operatori economici, ai fini del diritto ad usufruire del contributo, anche gli enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

- c. “Imprese”: qualsiasi entità che eserciti un’attività, indipendentemente dalla sua forma giuridica, come previsto dalla normativa europea in materia di aiuti.
- d. “Canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020”: canone di locazione pattuito nel contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore relativi al periodo marzo, aprile, maggio 2020 (non solo immobili di categoria C\1) o canoni di affitto di azienda o ramo di azienda relativi al medesimo periodo rispetto cui il locatore ha rinunciato all’incasso. La rinuncia e quindi il diritto al contributo può riguardare anche solo parte del canone pattuito nel contratto di locazione relativo al periodo. Sono esclusi da detti importi i canoni di leasing immobiliare, nonché i costi delle concessioni di beni immobili e aree pubbliche. Sono inoltre escluse le quote di canone relative a spese accessorie quali oneri fiscali e tributi.
- e. “Volume di attività”: somma dei ricavi e di ogni altro provento derivanti dall’attività di impresa ovvero dei compensi e di ogni altro provento derivanti dall’attività di lavoro autonomo. Si intendono esclusi i proventi derivanti da contributi pubblici a fondo perduto, nonché i proventi straordinari.
- f. “Periodo di osservazione”: marzo-maggio 2020, fatto salvo quanto specificato alla successiva lettera g) per gli operatori economici che hanno iniziato la propria attività a partire dall’1 febbraio 2019.
- g. “Significativa diminuzione di attività”: calo del volume di attività del locatario di almeno il 33 per cento nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Per coloro che hanno iniziato l’attività dopo l’1 febbraio 2019 il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel trimestre marzo - maggio 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020.
- h. “Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale”: delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2020).
- i. “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni: aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia in uno Stato membro ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del T.F.U.E., così come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
- j. “De minimis”: aiuti erogati dalle pubbliche autorità alle imprese di qualsiasi dimensione, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui attualmente al Regolamento UE della Commissione n. 1407/2013.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

3.1 Per poter beneficiare del contributo di cui ai presenti criteri, i locatori richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possedere almeno un immobile situato sul territorio provinciale e locato ad uso non abitativo al momento della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale destinato allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore o, nel caso di affitto di azienda o di un suo ramo, possedere un'azienda situata sul territorio provinciale e locata al momento della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Sono esclusi dal presente contributo gli affitti di soli terreni;
- b) aver rinunciato, anche parzialmente, ai canoni di locazione e al corrispettivo per l'affitto d'azienda/ramo d'azienda, relativi ai mesi di marzo-aprile-maggio 2020 nei confronti di operatori economici le cui attività sono state sospese dai provvedimenti statali volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto oppure che hanno subito una significativa diminuzione di attività. La condizione di significativa diminuzione dell'attività dovrà essere autocertificata dall'operatore economico locatario; la rinuncia del canone di locazione/affitto o ramo di azienda deve essere autocertificata dal locatore;
- c) il locatario non deve aver richiesto per quell'immobile la maggiorazione del contributo provinciale cui all'articolo 5 della legge Provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (c.d. "Riparti Trentino"). Tale condizione deve essere autocertificata dal locatore.

3.2 Non possono beneficiare del contributo i locatori, o le società locatarie che risultano avere soci con un vincolo di parentela fino al primo grado con i soci dell'operatore economico locatario o con il locatario stesso quando questo è un'impresa individuale o un professionista o quando vi è una coincidenza di identità tra questi soggetti. Non possono beneficiare del contributo gli operatori economici locatori se appartenenti allo stesso gruppo societario del locatario, oppure se locatore e locatario sono collegati in ragione del fatto che uno può esercitare nell'assemblea ordinaria dell'altra almeno un quinto dei voti da un rapporto di partecipazione superiore al 20%, oppure se locatore e locatario sono controllati, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), C.C..

4. MISURA CONTRIBUTIVA

4.1 La misura del contributo è pari al 40 per cento dell'ammontare totale dei canoni di locazione e/o affitto di azienda/ramo di azienda rinunciati dal locatore per i mesi di marzo, aprile, maggio 2020 comunque non superiore a euro 1.200,00 per ciascun immobile e/o ramo di azienda.

4.2 Un locatore può chiedere il contributo per massimo tre immobili e/o un ramo di azienda.

5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Ciascun locatore può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sui presenti criteri per un massimo di tre immobili e/o un ramo di azienda.

5.2 A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata dal locatore o da un suo delegato - entro il 31 marzo 2021 - mediante piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia.

5.3 Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene registrata nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se il/la richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.

5.4 La domanda di contributo - secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale - da presentarsi attraverso apposita Piattaforma informatica - è corredata da una dichiarazione del locatore ovvero un suo delegato, ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, attesti la sussistenza dei requisiti per accedere ai presenti criteri.

5.5 La domanda deve essere corredata da una certificazione del locatario che attesti la sua situazione di significativa riduzione di attività e che attesti di non aver corrisposto, anche solo parzialmente, il canone al locatore per il periodo marzo-aprile-maggio 2020 e che attesti di non aver richiesto per il medesimo immobile la maggiorazione del contributo di cui all'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n.3.

6. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

6.1 L'Agenda provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri. I contributi sono concessi ed erogati da parte della struttura provinciale competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.

6.2 I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

6.3 Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del contributo potranno essere effettuate in via telematica, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.

7. OBBLIGHI

7.1 Il locatore richiedente il contributo - in sede di domanda - dichiara l'accettazione di ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi fino al 31 dicembre 2025.

8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

8.1 La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda.

9. REVOCHE

9.1 I contributi di cui ai presenti criteri sono revocati da parte della struttura provinciale competente a seguito di:

- a) mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 7.1.;
 - b) mancata accettazione dei controlli di cui al punto 8.1 lettera o mancata consegna della documentazione nel termine fissato dalla struttura provinciale competente;
 - c) assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti rispettivamente al punto 3 o dei documenti previsti al punto 5.5; limitatamente alla misura di contributo di cui al punto 4.1 qualora il locatore dia comunicazione dell'erronea indicazione dell'ammontare dei canoni di locazione e/o affitto di azienda/ramo d'azienda entro il termine ultimo per la presentazione delle domande, è prevista la rideterminazione del contributo e la revoca dell'importo non dovuto.
- 9.2 Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

10. DISCIPLINA DEL CUMULO

10.1 Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea. Le presenti agevolazioni non sono cumulabili con incentivi ottenuti dal locatore per il medesimo immobile ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.